

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la prof.ssa LA FAUCI ANNALISA nata a Messina il 04/03/1973 ed ivi residente a Messina (ME) in Viale Europa n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava con studio in Via Cesare Battisti 108, Messina, ivi elettivamente domiciliata e che intende ricevere le comunicazioni e i biglietti di cancelleria ai seguenti indirizzi: (avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090346288, c.f. LCVVCN74D13F158Q), giusta procura rilasciata in calce su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE , , in persona del Ministro p.t., resistente

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA ,
in persona del dirigente p.t., resistente

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto la sede e/o il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/023, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021.

La professoressa La Fauci è stata assunta in data



12.09.2019 quale docente della scuola secondaria di secondo grado con contratto a tempo indeterminato (doc. 1) ed ha conseguito in data 7.6.2006 presso l'Università di Messina abilitazione Ssis ,(doc.,1a) ed attualmente in servizio presso l'istituto "Minutoli " di Messina (doc. 2).

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale interprovinciale 2022/023 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 3, 3a,).

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi la valutazione del titolo concorsuale della specializzazione Ssis ed il conseguenziale riconoscimento dell'ulteriore punteggi pari a 12 , indicando diversi distretti, provincia, comuni e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.(doc.4)

Sicchè con lettera di notifica (doc. 5),prontamente reclamata , alla ricorrente non sono stato attribuiti i 12 punti e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. attuativa del CCNI del 2022/025 (doc. 5).

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.Violazione e falsa applicazione della legge 306 del 2000 art 1 comma 6 ter;art 3 d.m. 24.11.1988; Disapplicazione tabella valutazione titoli in parte qua;

I provvedimenti gravati e con essi la graduatoria di merito della procedura di mobilità sono illegittimi nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio



pari 12 punti afferente il riconoscimento del titolo Ssis avente valore concorsuale e conseguito il 7.6.06 presso l'Università degli Studi di Messina.(doc.5)

Orbene, con disposizione di rango pattizia, sicuramente illegittima, il C.C.N.I. 2022/25 ha inserito, con la sezione "Note Comuni", l'omesso riconoscimento del titolo e del punteggio, disponendo che i 12 punti vengono riconosciuti , di contro, esclusivamente " *per il superamento di un concorso pubblico ordinario per esami e titoli , per l'accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza;*"".

Ebbene detta disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con le fonti di rango superiore e primario ed in particolare con la legge 306/2000, del dm del 24.11.1998 nella parte in cui riconosce un punteggio premiale aggiuntivo alle abilitazione SSIS, **avente valore concorsuale**.

Orbene il corso SSIS (scuola di specializzazione all'insegnamento secondario), cui ha partecipato la ricorrente, è stato istituito dal legislatore con la Legge n. 341/90.

Il suddetto corso - disciplinato dall'art. 4 e finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati - prevede il rilascio di un diploma di specializzazione, al termine di un corso di studi post-laurea, dalla durata non inferiore a due anni, e strutturato secondo la disciplina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, cui la norma rinvia.



Il suddetto decreto, al capo III “ SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE”, dispone che “I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari.

La frequenza ai corsi è obbligatoria ed alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista”.

Dalla disposizione testé citata, si evince, inoltre, che queste scuole vengono istituite, autonomamente, dai vari atenei universitari, nei cui statuti, vengono disciplinati i principali profili funzionali, organizzativi e strutturali di questi corsi (durata del corso di studio; elenco delle materie obbligatorie di insegnamento; la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso; l'eventuale indicazione delle materie opzionali; le attività pratiche da svolgere; le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche; la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali; la determinazione del diploma di



laurea richiesto per l'ammissione; le modalità di svolgimento degli esami).

Con particolare riferimento alla struttura del corso, dalla norma si evincono, ulteriori dati strutturali: 1) Per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione; 2) Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, anche dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale; 3) Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato; 4) Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie; 5) La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; 6) Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.



Questi profili strutturali e funzionali, descritti dal menzionato decreto, hanno costituito fonte di ispirazione, per il legislatore del 90, il quale, come si evince dall'art. 4 l. n. 341/90, ha inteso disciplinare i corsi ssis, prevedendo *“una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.*



Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".

Sul punto occorre inoltre precisare come alla legge (n. 341/90) istitutiva delle ssis - le quali provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e rilasciano un diploma che ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento - abbiano poi fatto seguito numerosi interventi decretali e legislativi, volti ad incentivare la partecipazione a questi corsi.

In tal senso, con D.M. del 24/11/98 (pubblicato in G.U. 7/06/99 n. 131) sono state adottate misure per incoraggiare la frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

Infatti l'art. 3 del suddetto decreto ha attribuito all'abilitazione ssis un punteggio premiale aggiuntivo rispetto a quello che spetta per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole di specializzazione.

Il massimo del valore aggiunto alle abilitazioni ssis è stato, infine, riconosciuto dalla Legge n. 306/00, di conversione con modificazioni del decreto legge 28/08/00 n. 240.

L'art. 1, comma 6 ter, della suddetta legge, ha enunciato il principio in forza del quale " *l'esame di stato che si sostiene al*



*termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19/11/1990 n. 341 e successive modificazioni **HA VALORE DI PROVA CONCORSUALE** ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma sesto, della Legge 3/05/1999 n. 134".*

La disposizione ha completato la disciplina delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attribuendo copertura legislativa al punteggio aggiuntivo ssis.

Sul punto si sono espresse in tal senso diverse pronunce giurisprudenziali, ex multis T.A.R. Lazio, ordinanza 16/09/14, che richiamando l'art. 1, comma 6 ter, della legge n. 306 del 27 ottobre 2000, enuncia, *expressis verbis*, il principio in forza del quale *"l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 legge 341/90 e successive modificazioni ha valore di prova concorsuale"*.

Ora il paradosso consiste nella circostanza per cui, sebbene l'ordinamento giuridico italiano sia costellato da numerosi ed univoci interventi decretali e soprattutto legislativi, volti ad incentivare la frequenza di questi corsi, attribuendo ad essi un carattere premiale sul piano dell'immissione al ruolo, lo stesso non viene riconosciuto in sede di mobilità, nel cui ambito l'attuale CCNI Mobilità 2017/2018, nella tabella B2 "TITOLI GENERALI" non riconosce alcun punteggio ai suddetti corsi.

Un altro aspetto paradossale che va preso in considerazione, riguarda, soprattutto, il mancato riconoscimento, nella stessa tabella, di un trattamento equipollente in termini di



punteggio rispetto a quello riservato ai vincitori di concorso pubblico ordinario.

Infatti, l'attuale CCNI Mobilità 2022/2025, tabella B2 (TITOLI GENERALI), lett. a) nel disporre il riconoscimento di 12 punti *“per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza(1), al momento della presentazione della domanda, o a ruolo di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)”* non prevede, come si evince dalle note, un trattamento equipollente nei confronti di chi sia in possesso di un titolo Ssis, nonostante l' art. 1, comma 6 ter, della legge 306 del 2000 (norma questa di rango primario) riconosca valore di prova concorsuale all'esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19/11/1990 n. 341.

A tale aspetto si aggiunga inoltre un ulteriore aspetto a sostegno della tesi relativa alla natura concorsuale dei corsi ssis, ovvero il mancato svolgimento di pubblici concorsi nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2013.

Quindi, alla luce delle considerazioni fatte, data l'illegittimità scaturente dalla violazione e falsa applicazione della legge 306 del 2000 art 1 comma 6 ter, nonché dell'art 3 d.m. 24.11.1988, si richiede altresì la disapplicazione della tabella valutazione titoli nella parte in cui non riconosce l'attribuzione di punti 12 in sede di mobilità alla parte ricorrente in possesso di titolo ssis.

In tal senso il Tribunale di Messina con sentenza n. 695/2022 pubbl. il 30/03/2022, ha statuito che “ Al riguardo, come ritenuto da giurisprudenza di merito che si richiama, “pur



dovendosi inquadrare un percorso abilitante come la SSIS tra quelle procedure amministrative per la “programmazione degli accessi” all’insegnamento, non costituenti di per sé il titolo per insegnare, rappresentato invece dalla qualifica sottostante, è altrettanto indubbio però che tale procedura amministrativa è strutturata come un vero e proprio concorso, rigorosamente selettivo ... (Trib. Barcellona P.G. 25 febbraio 2020, n. 124).

Dunque, “Tenuto conto del riconoscimento del punteggio aggiuntivo per l’abilitazione SSIS ai fini dell’assunzione, deve ritenersi – in accordo con quanto statuito dalla giurisprudenza di merito – che “il medesimo punteggio deve essere utilizzato anche per la determinazione della sede definitiva di lavoro, elemento essenziale del predetto contratto (Tribunale Palermo 2955/2019, Tribunale Palermo n. 3480/2017, Tribunale Palermo n. 3254/2017) (Trib. Barcellona P.G. 25 febbraio 2020, n. 124).

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare, previa disapplicazione della tabella di valutazione titoli di cui allegato 2, b 2.a allegata al CCNI, il riconoscimento ai fini della procedura di mobilità, del valore concorsuale del titolo Ssis conseguito dalla ricorrente con contestuale riconoscimento dell’ulteriore punteggio pari a 12 punti e comunque disporre ogni atto connesso e consequenziale;

2. Conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo SISIS ai fini della



mobilità 2022/2023 e condannare l'Amministrazione scolastica resistente ad attribuire alla ricorrente in relazione alla procedura di mobilità 2022/2023 il punteggio aggiuntivo SISIS e per l'effetto ad assegnarle la sede di servizio di sua spettanza in relazione al nuovo punteggio, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità

3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: *ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato ma stante l'autocertificazione reddituale lo stesso non è dovuto (doc. 6).*

Messina 25.7.022

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza



Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2022/023, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/2023, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso ;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi



in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/23, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 25.07.012

Avvocato

Vincenzo La Cava

